

N. 01662/2008 REG.SEN.
N. 00674/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 674 del 2008, proposto da:
Iter Cooperativa Ravennate Interventi Sul Territorio Soc. Coop., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco
Faggiano, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, via Drovetti, 37;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in
giudizio;
Fondazione Ordine Mauriziano, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Montanaro e Mario
Tortonese, con domicilio eletto presso il primo in Torino, via del Carmine, 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Ministero dell'Interno del 12 febbraio 2008, comunicato alla
ricorrente il 28 febbraio successivo, con cui è stato respinto il ricorso ex art. 3,
lett. f) D.L. 277/2004, convertito in L. 4/2005, ritualmente proposto dalla
Cooperativa ricorrente per la riforma del provvedimento di ammissione al
passivo nei confronti della Fondazione Ordine Mauriziano;

- della lettera del 2 ottobre 2007, pervenuta il successivo 6 novembre, con cui il
Presidente della Fondazione, in funzione di Commissario Straordinario, -
ignorando l'ipoteca ritualmente costituita sui beni dell'Ordine Mauriziano ed il
maggior credito vantato - ha comunicato alla Cooperativa ricorrente, ai sensi

dell'art. 3, lett.f) D.L. 277/2004, di aver "proceduto all'accertamento della massa passiva, nella quale, effettuate le necessarie ricognizioni, è iscritto il Vostro credito come segue.

Importo privilegio ammesso: euro zero

Importo chirografo ammesso: 3.703.893,35"

- di ogni altro atto antecedente, successivo, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

Con l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi corrispondere - o, comunque, ad essere iscritta alla massa passiva della Fondazione Ordine Mauriziano per - il maggior importo di euro 3.763.776,99 - di cui euro 2.188.443,70 in via privilegiata ipotecaria - oltre interessi moratori ex art. 30 D.M. 19 aprile 2000, n. 145 da quando dovuti al saldo.

Con vittoria di diritti, spese, onorari e spese generali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fondazione Ordine Mauriziano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22/05/2008 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000 sulla possibilità di definire il giudizio con rito immediato e sentenza succintamente motivata ed acclarata l'integrità e completezza del contraddittorio;

Rilevato che la ricorrente impugna il decreto del Ministero degli Interni del 12.2.2008 che ha deciso il gravame gerarchico avverso il provvedimento del Commissario della Fondazione intimata di ammissione al passivo del proprio credito per lavori eseguiti su appalto commissionato dalla predetta Fondazione;

considerato che la ricorrente censura la determinazione di mancato riconoscimento del suo maggior credito pari ad € 3.763.000 circa contro i 3.700.000 circa ammessi dalla Fondazione, lamentando altresì la mancata attribuzione della natura privilegiata al credito stesso limitatamente all'importo di € 2.188.443 circa, pari a quello dell'ipoteca giudiziale iscritta il 2.8.2004,

deducendo il difetto di motivazione sul punto;

esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della resistente Fondazione e stimata la stessa meritevole di accoglimento, pur dovendo il Collegio corroborarla di ulteriori considerazioni di teoria generale nei termini di cui appresso;

ritenuto, al riguardo, che all'evidenza i provvedimenti impugnati incidono su posizioni soggettive che assumono la consistenza di diritti soggettivi, nella specie, diritti relativi di credito e reali (di garanzia ipotecaria) che come tali sfuggono alla giurisdizione di questo Giudice, non essendo del resto ravvisabile nella materia de qua una sfera di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo;

ritenuto che non debba trarre in inganno, nel determinare la giurisdizione, il dato, meramente formale, che la ricorrente insorga contro un Decreto ministeriale decisorio di gravame avverso un provvedimento commissariale di parziale e asseritamente non corretta ammissione al passivo di un credito, poiché per pacifico e inveterato insegnamento dottrinario e giurisprudenziale, concorrono a individuare il giudice fornito di giurisdizione la considerazione non soltanto dell'oggetto formale della domanda (se annullamento di un atto lesivo o riconoscimento di un diritto) ma soprattutto dei fatti costitutivi ovvero del titolo della domanda stessa (causa petendi o petitum sostanziale);

rammentato che siffatta incontrastata opzione esegetica è stata di recente chiaramente espressa dal Consiglio di Stato, che ha avuto modo di affermare che "la giurisdizione, a norma dell'art. 386 c.p.c., va determinata in base all'oggetto della domanda, dovendo essere preso in considerazione il cosiddetto "petitum" sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice (c.d. "petitum" formale) ma soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16.7.2007, n. 4016), conseguendone de plano che, siccome la ricorrente, attraverso il richiesto annullamento del decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento che ha ammesso solo parzialmente e chirografariamente il credito vantato, domanda in ultima analisi che le venga riconosciuto al passivo fallimentare un maggior credito e dalla natura privilegiata, il petitum sostanziale, ovvero sia la pretesa azionata riguardata anche e doverosamente nell'ottica dei fatti costitutivi (titolo) della stessa, ha all'evidenza natura di diritto soggettivo ed è, per l'effetto, devoluta alla cognizione del giudice ordinario, difettando in subjecta materia un'area di giurisdizione esclusiva di questo Giudice;

considerato altresì che il delineato difetto di giurisdizione deve predicarsi oltre che per la rilevata natura della posizione soggettiva azionata ed incisa, anche per la normativa che governa la procedura liquidatoria in questione, posto che il D.L. 1.10.2007 n. 159, conv. con L. 29.9.2007, n. 222, all'art. 30, comma 8 stabilisce che "per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni", il cui art. 209 - che disciplina le opposizioni allo stato passivo - dispone che "Le impugnazioni, le

domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore” (inciso modificato in occasione della recente riforma del diritto fallimentare, mediante la sostituzione del relativo comma con l'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007);

ricordato, a tal riguardo, che l'art. 99 della Legge Fallimentare, norma cui rinvia il riportato art.209, stabilisce che “le impugnazioni (dello stato passivo, n.d.s.) si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale” competente per territorio, il tal modo espressamente devolvendo le relative controversie, quali quella che ci occupa, che in sostanza si risolve in una contestazione dello stato passivo predisposto dal competente commissario, al Giudice ordinario del luogo ove si è aperta la procedura liquidatoria;

reputato, conseguentemente, che il gravame si profila manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e che come tale va dichiarato, mentre le spese di lite possono essere integralmente compensate, stante anche la novità della questione affrontata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara Inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 22/05/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Ivo Correale, Primo Referendario

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO